



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

SETTORE LAVORI PUBBLICI
LAVORI PUBBLICI

ORDINANZA SINDACALE N. 28 / 2020

OGGETTO: REVOCA DI QUANTO DISPOSTO CON ORDINANZA SINDACALE N. 25 DEL 16.05.2020 RELATIVAMENTE ALLA CHIUSURA DELLE AREE GIOCO BIMBI PRESENTI NEI PARCHI E SPAZI PUBBLICI E RELATIVE ATTREZZATURE LUDICHE.

IL SINDACO

Premesso che con Delibera di Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute, del 21 febbraio 2020, "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19";

Visto il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Vista l'ordinanza contingibile e urgente n. 1, "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", firmata dal Ministro della salute e dal Presidente della Regione Emilia-Romagna il 23/02/2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge del 23/02/2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CODIVID-19";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 marzo 2020 avente ad oggetto l'estensione, a tutto il territorio nazionale, delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica previste nell'art. 1 del decreto in data 8 marzo 2020;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Vista l'ordinanza del Ministro dell'Interno e del Ministro della Salute del 22 marzo 2020 recante "ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 marzo 2020 recante misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 aprile 2020 recante ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;

Richiamata la propria ordinanza n. 17 del 13.03.2020 ad oggetto: "Ordinanza sindacale di chiusura al pubblico di parchi giardini e piste polivalenti su tutto il territorio comunale periodo dal 13.03.2020 al 25.03.2020. h 0-24", e successiva integrazione n. 18 del 17.03.2020 ad oggetto : "integrazione all'ordinanza sindacale n. 17/2020 con estensione di chiusura di luoghi pubblici su tutto il territorio comunale dal 17.03.2020 al 25.03.2020. h 0-24", con le quali venivano chiusi al pubblico tutti i parchi, cimiteri, piste ciclabili e i servizi annessi (piste polivalenti, bar, casetta per la distribuzione dell'acqua potabile ecc.), in quanto ritenuti luoghi di probabile assemblamento e contrastanti con i provvedimenti emanati dal governo nazionale e regionale

Richiamata la propria precedente ordinanza n. 25 del 16.05.2020 con la quale tra l'altro si prevedeva con la riapertura al pubblico, dei parchi, giardini e aree verdi comunali mantenendo chiuse le aree attrezzate per il gioco dei bambini;

Considerato l'art. 1, comma b, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 maggio 2020 e le linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 9 del richiamato DPCM;

Visto il Decreto del Presidente della regione Emilia Romagna n. 74 del 30/04/2020 recante la riapertura dei parchi e giardini;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11/06/2020;

Constatato che l'Amministrazione comunale, in ottemperanza alle disposizioni normative in materia, intende procedere alla riapertura delle aree gioco presenti nei parchi e spazi pubblici sul territorio comunale, prescrivendo l'adozione delle procedure necessarie per evitare il contagio del virus, quali il rispetto della distanza di sicurezza tra le persone, l'obbligo della mascherina per i cittadini ed il divieto di assembramento in questi luoghi;

Ritenuto alla luce di quanto sopra di provvedere alla riapertura delle aree gioco e delle attrezzature presenti nei parchi e spazi pubblici a partire dalla data di sottoscrizione del presente atto, revocando quanto disposto in materia (provvedimento 3), con precedente ordinanza n.25 del 16.05.2020;

Considerato che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

Vista, stante quanto sopra detto, la propria competenza ai sensi dell'art. 50, comma 5 del D. Lgs n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che prevede



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti da parte del sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

Visti gli artt. 21 bis e ter della L.241/90.

Tutto quanto premesso:

ORDINA

- *di revocare quanto disposto con il provvedimento 3°, in materia di divieto di utilizzo delle aree giochi bambini con la propria ordinanza n. 25 del 16.05.2020;*
- *la riapertura delle aree gioco e delle attrezzature ivi presenti nel territorio comunale, tutti i giorni dal lunedì a domenica con decorrenza dal giorno di sottoscrizione della presente ordinanza, e nel rigoroso rispetto delle seguenti modalità:*
 - *è fatto divieto di assembramento;*
 - *è fatto obbligo di utilizzo della mascherina o di indumenti utili a coprire naso e bocca a partire, dai bambini dai 6 anni di età;*
 - *è fatto obbligo del mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro;*
 - *è fatto divieto di utilizzo delle attrezzature e dei giochi in presenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di altri sintomi quali mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell'olfatto o del gusto;*
 - *di provvedere alla pulizia giornaliera delle attrezzature presenti nei parchi pubblici e aree verdi di proprietà comunale;*
 - *a garantire la sorveglianza dei parchi pubblici e delle aree verdi comunali con personale individuato e formato.*

DISPONE

- *di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet del Comune;*
- *di incaricare le forze dell'ordine della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza.*



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

AVVERTE

- che le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell'art 4 del D.L n.19/2020 e con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, così come stabilito all'art 1, comma 2, e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'art 2, comma 1, ovvero dell'art.3;

- ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Parma entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

Lì, 19/06/2020

IL SINDACO
DAVIDDI GIUSEPPE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)